



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

AREA II - Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

Prot. n. 1039 /2006 – Area II

li, 22 novembre 2006

**AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA**

= LORO SEDI =

OGGETTO: Iscrizione anagrafica cittadini stranieri extracomunitari. Direttiva dell' On. Sig. Ministro dell'Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

Con direttiva del Ministro dell'Interno, in data 5 Agosto 2006, sono state emanate nuove istruzioni "sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno".

Alla luce dei principi contenuti in tale direttiva, è stato richiesto al predetto Dicastero di conoscere se si possa procedere all'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari, in possesso di un titolo di soggiorno scaduto e che abbiano presentato domanda di rinnovo, mai inseriti nei registri della popolazione residente ovvero cancellati dagli stessi per irreperibilità e ricomparsi successivamente.

In proposito, il Ministero dell'Interno ha chiarito che nella cennata direttiva viene ritenuto che "le norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo".

In relazione a tanto, il citato Ministero è dell'avviso che i principi affermati nella citata direttiva consentano di procedere all'iscrizione anagrafica nei confronti di cittadini stranieri extracomunitari mai inseriti nei registri della popolazione residente ovvero cancellati dagli stessi per irreperibilità e ricomparsi successivamente, a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso, e che sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

\\serverb00\2\anagrafe\normativa\circ 2006-42 stranieri direttiva ministro-sindaci.doc

Tel. 0372 488 427 – 0372 488 442 – 0372 488 489

Fax 0372 33353

Corso Vittorio Emanuele, 17 – 26100 CREMONA

Dirigente dell'Area II

Dr. C. Torlontano – Vice Prefetto

Referente per la pratica

Geom. Amedeo Girardotti



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

AREA II - Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

Sulla tematica si richiamano, altresì, l'art. 20 del DPR 223/89 e l'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno del 18.12.2000, i quali prevedono che il Comune, che riceve la richiesta di iscrizione in APR da parte di un cittadino straniero, lo iscrive nell'apposito schedario, inserendo i dati relativi alla cittadinanza e al permesso in suo possesso, che, nel caso di specie, dovrà essere considerato quello in corso di rinnovo.

Poiché nella Direttiva del Sig. Ministro del 5 Agosto 2006 viene affermato che "Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione", nella comunicazione che il Comune trasmetterà alla competente Questura, andrà evidenziato che si tratta di un'iscrizione effettuata ai sensi della Direttiva del 5 Agosto 2006, ciò anche al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei rispettivi uffici competenti il contenuto della presente circolare, ponendo in essere ogni utile iniziativa finalizzata all'esecuzione di tale direttiva e vigilando sulla corretta attuazione della stessa.

Si ringrazia.

IL PREFETTO
Badalamenti

AS/EG